



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1285

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

(Approvato dal Senato – A.S. 497)

N. 69 – 23 gennaio 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1285

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

(Approvato dal Senato – A.S. 497)

N. 69 – 23 gennaio 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
OGGETTO E FINALITÀ DELLA LEGGE QUADRO PER LO SVILUPPO DELLE ISOLE MINORI.....	- 4 -
ARTICOLO 2	- 4 -
OBIETTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ISOLE MINORI.....	- 4 -
ARTICOLO 3	- 5 -
STRUMENTI DELLA CONCERTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE ISOLE MINORI.....	- 5 -
ARTICOLI 4 E 5	- 7 -
FONDI PER LO SVILUPPO DELLE ISOLE MINORI	- 7 -
ARTICOLO 6	- 8 -
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SCOPO PER I COMUNI DELLE ISOLE MINORI	- 8 -
ARTICOLO 7	- 8 -
RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURALE	- 8 -
ARTICOLI 8, 9 E 10	- 10 -
CENSIMENTO PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO, DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI E DELLE PICCOLE PRODUZIONI LOCALI....	- 10 -
ARTICOLO 11	- 11 -
MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE FINALIZZATE ALL'INCREMENTO E ALLA DIVERSIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA	- 11 -
ARTICOLO 12	- 12 -
MISURE PER MIGLIORARE L'ASSISTENZA SANITARIA.....	- 12 -
ARTICOLO 13	- 13 -
MISURE A SOSTEGNO DEL SISTEMA SCOLASTICO.....	- 13 -
ARTICOLO 14	- 13 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	- 13 -
ARTICOLO 15	- 14 -
ACCORDI DI COLLABORAZIONE E CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ E ISTITUTI DI CREDITO	- 14 -

ARTICOLO 16.....	- 16 -
MISURE RELATIVE AI TRASPORTI LOCALI.....	- 16 -
ARTICOLO 17.....	- 17 -
MISURE IN MATERIA DI DISSESTO IDROGEOLOGICO	- 17 -
ARTICOLO 18.....	- 17 -
GESTIONE DEI RIFIUTI	- 17 -
ARTICOLO 19.....	- 18 -
SISTEMA DI RESTITUZIONE DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI IMBALLAGGI DESTINATI ALL'USO ALIMENTARE.....	- 18 -
ARTICOLO 20.....	- 18 -
DEMANIO REGIONALE E RISERVE NATURALI	- 18 -
ARTICOLO 21.....	- 20 -
PIANO DI PROMOZIONE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI	- 20 -
ARTICOLO 23.....	- 20 -
COPERTURA FINANZIARIA	- 20 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1285
Titolo:	Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica	presentata, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, nel corso dell'esame al Senato
Relatori per le Commissioni di merito:	Trizzino per la V Commissione e Varrica per l'VIII Commissione
Gruppo:	M5S
Commissioni competenti:	V (Bilancio e Tesoro) e VIII (Ambiente)

PREMESSA

Il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca la legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri.

Il provvedimento originario non era corredato di relazione tecnica che è stata richiesta nel corso dell'esame presso la 5^a Commissione del Senato.

In data 5 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato ha trasmesso una Nota a cui era allegata una relazione tecnica vistata negativamente.

Nella Nota si commentavano le norme recate dal testo base del provvedimento e si proponevano una serie di modifiche per garantire la corretta copertura del provvedimento e la neutralità finanziaria delle disposizioni non oggetto di specifico finanziamento. Le modifiche proposte nella Nota della RGS risultano integralmente recepite nel testo in esame.

Nel presente *dossier* si dà conto, per le parti ancora utilizzabili, della predetta relazione tecnica e delle considerazioni svolte dalla Ragioneria nella nota di accompagnamento del 5 ottobre 2018.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità della legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

Le norme individuano le finalità e il campo di applicazione della legge: in due allegati sono infatti elencate le isole minori cui si applicano le norme in esame.

Per favorire la crescita sociale ed economica delle isole minori, si prevede che lo Stato, le regioni e i comuni adottino gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori, richiamando la legislazione vigente.

In particolare, al comma 5, si prevede che le regioni e i comuni si impegnino a rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

La relazione tecnica non ravvisa profili di onerosità. Con particolare riferimento al comma 5 (non modificato in prima lettura), essa afferma che la norma è di carattere programmatico, senza effetti sulla finanza pubblica. La Nota della RGS non commenta specificamente tale comma.

Al riguardo, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione in merito alle disposizioni che fissano le finalità della legge, individuano il suo campo di applicazione o richiamano la normativa vigente, in quanto prive di effetti finanziari di carattere diretto.

Per quanto concerne il comma 5, che impegna le regioni e i comuni a rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, la relazione tecnica asserisce il suo carattere programmatico: in proposito, pur rilevando che la formulazione testuale della norma assume carattere precettivo, poiché la stessa non indica obblighi di intervento specificamente individuati, si assume che i medesimi impegni possano essere attuati dagli enti territoriali interessati nel quadro delle risorse date.

ARTICOLO 2

Obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori

Le norme definiscono gli obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori che sono perseguiti dallo Stato, dalle regioni, dai comuni e dagli altri enti territoriali interessati

nell'ambito delle rispettive competenze e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente nonché della dotazione dei Fondi di cui all'articolo 4.

Il testo reca un elenco di tali obiettivi, fra i quali si rammentano:

- favorire una buona qualità della vita con particolare attenzione ai servizi essenziali;
- favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra larga;
- favorire la mobilità sostenibile anche tramite incentivi agli acquisti di veicoli a basso impatto ambientale ed interventi per la ciclabilità;
- migliorare i servizi di trasporto e di rifornimento al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;
- incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili e sviluppare i relativi sistemi di accumulo di energia volti a bilanciare le variazioni di carico elettrico nonché promuovere interventi per l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare;
- garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione
- promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola;
- garantire interventi per la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e del sistema fognario.

La relazione tecnica non risulta più utilizzabile con riferimento alle norme recate dal presente articolo.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che il perseguimento degli obiettivi è disposto nel limite delle risorse disponibili.

ARTICOLO 3

Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori

Le norme affermano che il documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori ed è adottato con decreto del Ministro per gli affari regionali.

I singoli comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST) al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale.

I PIST costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dagli enti territoriali e da soggetti privati.

Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nei PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alla medesima regione.

È istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori (Comitato), presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Il Comitato è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da un rappresentante delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, da due rappresentanti dell'ANCIM e da un sindaco scelto d'intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui all'allegato B (si tratta delle isole lagunari e lacustri).

Il Comitato esprime parere sui criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati.

Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea.

Allo svolgimento delle attività del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto del testo iniziale affermandone la neutralità finanziaria.

Con particolare riferimento al DUPIM, la relazione afferma che un Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) è stato già predisposto nel 1999, pertanto le attività di predisposizione rientrano tra quelle che già oggi l'ANCIM pone in essere e potranno essere realizzate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con particolare riguardo al cofinanziamento regionale dei PIST (progetti integrati di sviluppo territoriale), la relazione tecnica chiarisce che rimane ferma la volontarietà delle regioni a deliberare sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali anche in relazione al fabbisogno finanziario che si verrebbe a determinare, eventualmente "modulando" tale intervento finanziario in ragione delle effettive disponibilità di bilancio, ragion per cui non emergono ricadute finanziarie in grado di vincolare negativamente il bilancio regionale interessato.

La **Nota della RGS** aveva manifestato la necessità di apportare al testo talune integrazioni al fine di garantirne la neutralità finanziaria: tali osservazioni sono state recepite e risultano presenti nel testo ora in esame.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento al concorso regionale al finanziamento dei progetti del PIST dal momento che tale cofinanziamento, di carattere facoltativo, è sottoposto agli ordinari vincoli di bilancio cui la norma non deroga.

Quanto all'istituendo Comitato, si prende atto della clausola di invarianza di oneri, riferita sia ai compensi dei Commissari sia allo svolgimento dell'attività: andrebbero peraltro forniti elementi a dimostrazione dell'invarianza finanziaria anche con riferimento ad eventuali esigenze connesse alle attività di supporto e di segreteria, posto che la relazione tecnica non considera tale profilo, inserito nel corso dell'esame parlamentare.

ARTICOLI 4 e 5

Fondi per lo sviluppo delle isole minori

Le norme incrementano la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori¹ di **10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020**.

È, inoltre, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di **20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024**. Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi in conto capitale previsti dal DUPIM e nei relativi PIST ai sensi dell'articolo 3, nonché degli ulteriori interventi in conto capitale per i quali gli articoli successivi rinviano alle risorse del Fondo (articolo 4).

Le risorse sopra indicate sono destinate per il 90 per cento ad interventi in favore delle isole marine e per il 10 per cento ad interventi in favore delle isole lagunari e lacustri (articolo 5).

La copertura degli oneri recati dall'articolo 4 è disposta ai sensi dell'articolo 20, alla cui scheda si rinvia.

La relazione tecnica non risulta più utilizzabile con riferimento alle norme recate dai presenti articoli, come modificate in prima lettura.

¹ Di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l'onere recato dalle norme si configura quale limite massimo di spesa ed è disposto a fronte di attività non configurate come di carattere obbligatorio.

Sarebbe, tuttavia, utile acquisire indicazioni, anche di massima, circa il quadro degli interventi che si intendono finanziare con le risorse messe a disposizione e riguardo al relativo possibile impegno finanziario.

ARTICOLO 6

Disciplina dell'imposta di scopo per i comuni delle isole minori

Le norme prevedono che i comuni delle isole minori, nella disciplina dell'imposta di scopo, possono destinare il gettito dell'imposta anche per la realizzazione di progetti diversi da opere pubbliche come indicato, invece, dalla disciplina generale² di tale imposta. I progetti devono però essere diretti alla realizzazione delle finalità della legge in esame.

La relazione tecnica non risulta più utilizzabile con riferimento alle norme recate dal presente articolo.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per quanto concerne i profili di quantificazione.

ARTICOLO 7

Ricognizione infrastrutturale

Le norme prevedono che i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedano alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti.

La ricognizione è disposta ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che reca la delega al Governo in materia di federalismo fiscale.

I sindaci dei comuni dei medesimi comuni trasmettono, poi, all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM. Le suddette attività sono rinnovate ai fini dell'elaborazione di ogni successivo DUPIM.

² Articolo 1, comma 145 e seguenti, della legge n. 296/2006 e articolo 23 del decreto legislativo n. 23/2011.

Le relazioni sono inoltrate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la valutazione dei progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione³.

La relazione tecnica afferma che l'attività di ricognizione infrastrutturale rientra in quella prevista all'art. 22 della legge n. 42 del 2009.

Secondo tale norma: "In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali [...]"

Dunque, secondo la relazione tecnica, trattandosi di attività già previste al citato art. 22, che avrebbe reso necessario il coinvolgimento dei competenti enti territoriali, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e tali compiti saranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda le attività di trasmissione dei documenti, la relazione tecnica afferma che le stesse saranno poste in essere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si rileva che secondo la relazione tecnica le attività di ricognizione infrastrutturale che l'articolo in esame pone in capo ai comuni delle isole minori non comportano nuovi o maggiori oneri per gli stessi in quanto corrispondono all'attività di ricognizione già prevista, a legislazione vigente, dall'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, considerato che l'attuazione del citato art. 22 avrebbe comunque reso necessario il coinvolgimento dei competenti enti territoriali.

In merito, si evidenzia che la legge del 2009 poneva gli adempimenti in carico ai ministeri competenti (che, secondo la relazione tecnica, avrebbero dovuto coinvolgere i comuni), mentre la norma ora in esame attribuisce la responsabilità amministrativa della sua attuazione direttamente in capo ai comuni delle isole minori. Ciò posto, al fine di suffragare l'assunzione di invarianza, andrebbe confermato che i predetti comuni possano effettivamente attuare la ricognizione infrastrutturale prevista senza nuovi o maggiori oneri.

³ Di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Inoltre, in merito ai profili temporali dell'impiego delle risorse, andrebbe verificato se la tempistica di spesa prevedibile per l'attuazione della norma in esame sia coerente con quella scontata in relazione all'attuazione della legge del 2009, la quale aveva disposto la ricognizione infrastrutturale "in sede di prima applicazione".

ARTICOLI 8, 9 e 10

Censimento patrimonio storico e artistico, delle manifestazioni culturali e delle piccole produzioni locali

Le norme prevedono che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale presente nel proprio territorio. I sindaci di tali comuni trasmettono, poi, all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio (articolo 8).

Sempre nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente le medesime attività sono svolte con riferimento alle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche che si svolgono nei comuni delle isole minori al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione di tali manifestazioni. In seguito i medesimi comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle manifestazioni di cui si è effettuata la ricognizione e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime manifestazioni (articolo 9).

Infine, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente le medesime attività sono svolte al fine dell'elencazione delle piccole produzioni locali⁴ allo scopo di definire progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni stesse. In seguito i medesimi comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle piccole produzioni del proprio territorio e a individuare i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori, ai fini della promozione dei medesimi prodotti (articolo 10).

La relazione tecnica, riferita al testo originario, non considera le norme in quanto introdotte nel corso dell'esame presso il Senato.

⁴ Per «piccole produzioni locali» si intende, secondo quanto specificato nel testo in esame, i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, al consumo sul posto e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

Sugli emendamenti⁵ che hanno introdotto le norme in esame si sono espressi favorevolmente il relatore ed il rappresentante del Governo nel corso della seduta della 5^a Commissione (Bilancio) n. 40 dell'8 ottobre 2018. Nel corso della medesima seduta la Commissione ha reso parere non ostativo sui citati emendamenti condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento della clausola di invarianza finanziaria presente nel testo in esame.

Al riguardo, si rileva che le norme in esame prevedono, in capo ai comuni delle isole minori, varie attività di "censimento" o "ricognizione" (del patrimonio storico e artistico, delle manifestazioni culturali e delle piccole produzioni locali) da effettuare – ad invarianza di risorse – entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. In proposito, andrebbero dunque forniti i dati e gli elementi idonei a confermare l'effettiva possibilità per i soggetti interessati di realizzare le attività in questione ad invarianza di risorse.

ARTICOLO 11

Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica

Le norme prevedono che i comuni delle isole minori possano predisporre, nell'ambito dei PIST, un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse ed una scala di interventi da realizzare con priorità.

Le regioni interessate e i comuni delle isole minori, al fine di sopperire a eventuali carenze formative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, promuovono e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.

La relazione tecnica non risulta più utilizzabile con riferimento alle norme recate dal presente articolo.

Al riguardo, con riferimento agli interventi che i comuni possono inserire nei PIST, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le attività in questione non hanno carattere di obbligatorietà per le amministrazioni pubbliche coinvolte. Con riferimento, invece, alla

⁵ Si tratta degli emendamenti 6.0.1 Briziarelli e 6.0.2 Gasparri (censimento patrimonio storico e artistico) 6.0.3 Briziarelli e 6.0.3 Gasparri (censimento delle manifestazioni culturali) 6.0.5 Briziarelli e 6.0.6 Gasparri (censimento delle piccole produzioni locali).

disposizione secondo cui le regioni e i comuni delle isole minori “promuovono e organizzano” (nell’ambito delle risorse disponibili) nel territorio delle isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, si evidenzia che la disposizione assume carattere precettivo e non facoltativo (in quanto la sua attuazione appare subordinata alla sola verifica del sussistere di eventuali carenze formative cui sopperire). Appare pertanto necessario acquisire l’avviso del Governo in merito ai potenziali oneri derivanti dall’istituzione di nuovi corsi.

Ciò con particolare riferimento all’ipotesi in cui tali corsi siano erogati a titolo gratuito, come già avviene, ad esempio, per i corsi organizzati dalle regioni per soggetti inoccupati o altri aventi titolo.

ARTICOLO 12

Misure per migliorare l’assistenza sanitaria

Le norme prevedono che lo Stato e le regioni territorialmente competenti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedano alla riorganizzazione delle strutture sanitarie, ove esistenti (comma 1).

Le norme sono introdotte “al fine di garantire alla popolazione residente e ai turisti nelle isole minori l’appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA)”.

Si prevede, inoltre, che le amministrazioni interessate adottino le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio 118. Le attività in questione sono svolte utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci (comma 2).

La relazione tecnica non risulta più utilizzabile con riferimento alle norme recate dal presente articolo.

L’attuale formulazione recepisce la riformulazione dell’articolo 8 del disegno di legge originario, di analoga rubrica, contenuta in un parere reso dalla 5^a Commissione nel corso della seduta dell’8 ottobre 2018. Il parere esprimeva una valutazione non ostativa al proseguimento dell’iter del provvedimento condizionata, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell’articolo 8 con il testo attualmente all’esame.

Al riguardo, si prende preliminarmente atto che le iniziative in esame devono essere svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA) e ad invarianza di risorse. Ciò posto, poiché le attività di riorganizzazione delle strutture sanitarie e di promozione del volontariato sono di carattere obbligatorio, appare necessario acquisire una conferma circa

l'effettiva possibilità, per le amministrazioni competenti, di attuare le previsioni normative ad invarianza di risorse.

ARTICOLO 13

Misure a sostegno del sistema scolastico

Le norme prevedono che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisca criteri preferenziali da applicare, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole minori, al personale direttivo, docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio nel comune delle isole minori ove insiste l'istituzione scolastica di assegnazione.

La relazione tecnica non risulta più utilizzabile con riferimento alle norme recate dal presente articolo.

La formulazione dell'articolo ricalca quella proposta dalla Ragioneria generale dello Stato nella nota del 5 ottobre 2018 citata in premessa. La medesima formulazione è stata recepita nel parere reso dalla 5^a Commissione nel corso della seduta dell'8 ottobre 2018. Il parere esprimeva una valutazione non ostativa al proseguimento dell'iter del provvedimento condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 9 del testo originario del provvedimento con il testo attualmente all'esame.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 14

Disposizioni in materia di protezione civile

Le norme prevedono che i sindaci dei comuni delle isole minori, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di autorità territoriale di protezione civile⁶, possono istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dei predetti organismi non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Si dispone, inoltre, che i comuni delle isole minori possano prevedere la costituzione di un fondo per le emergenze.

È stabilito che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongano il piano di

⁶ Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018.

messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.

Si prevede, infine, che i comuni provvedano alle attività in questione ed all'eventuale costituzione del fondo sopra citato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

La relazione tecnica non risulta più utilizzabile con riferimento alle norme recate dal presente articolo.

La formulazione dell'articolo ricalca quella proposta dalla Ragioneria generale dello Stato nella nota del 5 ottobre 2018 citata in premessa. La medesima formulazione è stata recepita nel parere reso dalla 5^a Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2018. Il parere esprimeva una valutazione non ostativa al proseguimento dell'iter del provvedimento condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 10 del testo originario del provvedimento con il testo attualmente all'esame.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in merito alle disposizioni di carattere facoltativo (costituzione di un organismo consultivo e costituzione di un fondo per le emergenze), tenuto conto che i comuni interessati dovranno operare nel rispetto degli attuali vincoli di finanza pubblica, cui le norme in esame non derogano.

Per quanto riguarda la previsione che i comuni delle isole minori (ove non vi abbiano ancora provveduto) predispongano il "piano di messa in sicurezza" avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, al fine di confermare la neutralità finanziaria della disposizione, andrebbe confermato che la stessa non sia innovativa rispetto alla legislazione vigente, sia con riferimento agli adempimenti da attuare e alla relativa tempistica, sia con riferimento al coinvolgimento della regione e della protezione civile, o, in alternativa, che le amministrazioni interessate possano provvedere a invarianza di risorse.

In tal senso, sarebbe utile esplicitare se la norma faccia riferimento ai piani di protezione civile a livello comunale ovvero ad altri strumenti per la messa in sicurezza di edifici (ad esempio scolastici) e del territorio.

ARTICOLO 15

Accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito

Le norme stabiliscono che lo Stato, le regioni interessate e i comuni delle isole minori, singoli o associati, adottino iniziative per definire appositi accordi o intese con università e istituti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche

predisponendo elaborazioni progettuali per interventi pubblici necessari al superamento delle sperequazioni infrastrutturali individuate (comma 1).

Le norme sono introdotte "al fine di valorizzare le sinergie culturali e l'elaborazione di progetti e di favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori".

Si prevede, inoltre, che i comuni delle isole minori possano attivare accordi con istituti di credito ai fini del progetto di sviluppo individuato nel DUPIM e asseverato dalle regioni (comma 2).

I comuni delle isole minori, sulla base di modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, sentito il fornitore del servizio postale universale, possono anche proporre iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali nel territorio isolano, l'offerta complessiva dei servizi postali, anche congiuntamente ad altri servizi. Tuttavia tale ultima attività deve essere attuata senza che derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

È stabilito, infine, che i comuni delle isole minori adottino iniziative per definire appositi accordi con gli istituti di credito per l'installazione di circuiti di sportelli automatici di tipo Bancomat e Pago-Bancomat nel territorio isolano (comma 4).

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento, utilizzabile con riferimento alle sole norme recate dai commi 1 e 2 del testo in esame, afferma che le stesse hanno contenuto programmatico.

Il comma 3 è stato introdotto nel corso dell'esame presso il Senato mediante l'approvazione di un emendamento⁷ riformulato al fine di recepire un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una diversa scrittura della clausola di non onerosità. Tale parere è stato reso nel corso della seduta n. 42 della 5^a Commissione del 8 ottobre 2018.

Il comma 4 è stato introdotto nel corso dell'esame presso il Senato. Durante l'esame in 5^a Commissione non sono stati formulati rilievi di carattere finanziario sulla formulazione di tale testo.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare atteso che le norme (commi 2 e 3) si limitano a prevedere la possibilità per i comuni delle isole minori di attuare iniziative amministrative senza nuovi o maggiori oneri. Inoltre, con riguardo al comma 1, è disposto che gli accordi ivi previsti siano adottati senza nuovi o maggiori oneri.

⁷ 11.8 Brizianelli.

Infine, per quanto attiene al comma 4, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare utile una conferma, che gli accordi con gli istituti di credito per l'installazione di circuiti di sportelli automatici non determinino oneri per i comuni interessati.

ARTICOLO 16

Misure relative ai trasporti locali

Le norme prevedono che le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, esercitino compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza sul trasporto marittimo in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando anche le misure sanzionatorie previste nell'ambito degli accordi che regolano il servizio, qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo (comma 1).

Si stabilisce, inoltre, che le regioni territorialmente competenti definiscano altresì, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle isole minori. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 7 costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM nonché ai fini del finanziamento a valere sulla dotazione dei Fondi di cui all'articolo 4 e ai fini della programmazione delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea (comma 2).

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che le attività del comma 1 si limitano a specificare attività già previste a legislazione vigente e dunque le disposizioni di tale comma non determinano nuovi oneri.

Con riferimento alle norme del comma 2 la relazione tecnica afferma che le attività ivi previste potranno essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili.

La Ragioneria generale dello Stato nella nota di accompagnamento della relazione tecnica ha, tuttavia, richiesto che il testo fosse integrato da clausole di non onerosità. Tali clausole sono state inserite mediante l'approvazione di un emendamento⁸ nel corso dell'esame presso il Senato.

Al riguardo non vi sono osservazioni da formulare.

⁸ Emendamento 12.100 del relatore.

ARTICOLO 17

Misure in materia di dissesto idrogeologico

Le norme prevedono che le regioni territorialmente competenti procedano ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, i quali sono inseriti negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità isolate compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

La relazione tecnica non risulta più utilizzabile con riferimento alle norme recate dal presente articolo.

La formulazione dell'articolo ricalca quella proposta dalla Ragioneria generale dello Stato nella nota del 5 ottobre 2018 citata in premessa. La medesima formulazione è stata recepita nel parere reso dalla 5^a Commissione nel corso della seduta dell'8 ottobre 2018. Il parere esprimeva una valutazione non ostativa al proseguimento dell'iter del provvedimento condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 14 del testo originario del provvedimento con il testo attualmente all'esame.

Al riguardo non vi sono osservazioni da formulare.

ARTICOLO 18

Gestione dei rifiuti

Le norme prevedono che i comuni delle isole minori favoriscano la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:

- il miglioramento della raccolta differenziata, nonché il reimpiego e il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
- l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- l'incentivazione del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che le attività sopra descritte hanno natura programmatica e che si limitano a specificare attività già previste a legislazione vigente e dunque le disposizioni in esame non determinano nuovi oneri.

Al riguardo non vi sono osservazioni da formulare.

ARTICOLO 19

Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare

Le norme, al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, dispongono che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, i comuni delle isole minori, in sede di predisposizione dei PIST, possano prevedere, in via sperimentale, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici (comma 1).

Si stabilisce che nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, i comuni delle isole minori possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per le utenze commerciali che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico applicando il sistema del vuoto a rendere su cauzione (comma 2).

Con regolamento comunale sono disciplinate le modalità della sperimentazione anche con riferimento all'applicazione di incentivi e penalizzazioni. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione descritto può essere esteso anche ad ogni altra tipologia di imballaggio in vetro contenente altre tipologie di liquidi o alimenti (commi 3 e 4).

La relazione tecnica non risulta più utilizzabile con riferimento alle norme recate dal presente articolo.

L'attuale formulazione dell'articolo risulta dall'approvazione di un emendamento⁹ nel corso dell'esame presso il Senato. Su tale emendamento la 5^a Commissione ha reso parere non ostativo nel corso della seduta n. 42 del 8 ottobre 2018.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerato che le agevolazioni tariffarie previste dalla norma hanno carattere facoltativo e che comunque la loro eventuale introduzione è subordinata alla condizione dell'assenza di oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 20

Demanio regionale e riserve naturali

Le norme prevedono che le regioni territorialmente competenti possano trasferire ai comuni delle isole minori la proprietà o la gestione dei beni del demanio regionale che

⁹ Si tratta dell'emendamento 16.2 (testo 2) del relatore.

insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi (comma 1).

Si prevede altresì che la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole minori sia affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso “soggetti giuridici” all’uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e da questo trasferite ai gestori (comma 2).

La relazione tecnica non risulta più utilizzabile con riferimento alle norme recate dal comma 1.

Per quanto concerne il comma 2, la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

La Nota della Ragioneria generale dello Stato del 5 ottobre 2018 svolge considerazioni sul testo originario dell’articolo e propone una riformulazione dello stesso che è conforme al testo definitivamente approvato dal Senato¹⁰ e trasmesso alla Camera dei deputati.

Si rammenta, comunque, che il trasferimento della gestione delle riserve naturali e dei parchi era già previsto nel testo originario del provvedimento. La nota della Ragioneria generale dello Stato del 5 ottobre non esprime alcuna considerazione negativa su tale trasferimento. Inoltre nel corso del dibattito presso la 5° Commissione del Senato il Presidente della Commissione afferma che “...da ulteriori interlocuzioni con il Governo, sono pervenute rassicurazioni sulla non onerosità, per le casse erariali, della possibilità di trasferire ai Comuni delle isole minori non solo la gestione, ma anche la proprietà di beni del demanio regionale”.

Al riguardo, si rileva che il comma 2 prevede che la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole minori sia affidata ai comuni competenti per territorio e che le risorse necessarie per tale gestione siano a carico del bilancio regionale e da questo trasferite ai gestori. Tanto premesso, atteso il carattere obbligatorio del trasferimento, sarebbe opportuno acquisire l’avviso del Governo al fine di escludere che tale trasferimento determini, anche solo nel breve periodo, oneri di riorganizzazione, sia in relazione ad aspetti attinenti alla logistica sia con riferimento alla mobilità del personale attualmente preposto allo svolgimento di compiti inerenti i beni trasferiti.

¹⁰ Frutto dell’approvazione dell’emendamento 17.1 (testo 3) del relatore.

ARTICOLO 21

Piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Le norme prevedono che le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, sentiti i comuni delle isole minori, possano predisporre, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori.

La relazione tecnica non risulta più utilizzabile con riferimento alle norme recate dal presente articolo.

L'attuale formulazione dell'articolo ricalca quella proposta dalla Ragioneria generale dello Stato nella nota del 5 ottobre 2018 citata in premessa. La medesima formulazione è stata recepita nel parere reso dalla 5^a Commissione nel corso della seduta dell'8 ottobre 2018. Il parere esprimeva una valutazione non ostativa al proseguimento dell'iter del provvedimento condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 18 del testo originario del provvedimento con il testo attualmente all'esame.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che lo svolgimento delle attività previste dal testo dell'articolo in esame non ha carattere obbligatorio e che pertanto le regioni potranno darvi attuazione solo nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica esistenti a legislazione vigente.

ARTICOLO 23

Copertura finanziaria

Le norme prevedono che all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

- quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando:
 1. l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

2. L'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
 3. L'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
- quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica¹¹;
 - quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La relazione tecnica non risulta più utilizzabile con riferimento alle norme recate dal presente articolo.

L'attuale formulazione dell'articolo risulta dall'approvazione di un emendamento¹² nel corso dell'esame presso il Senato. Tale formulazione recepisce una condizione richiesta nel parere reso sul testo del provvedimento dalla 5^a Commissione nel corso della seduta dell'8 ottobre 2018.

In merito ai profili di copertura, si fa presente che l'articolo 23 prevede a far fronte agli oneri di cui all'articolo 4 derivanti sia dall'incremento, in misura pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, del Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 41, della legge n. 244 del 2007, sia dall'istituzione, con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, del Fondo per gli investimenti delle isole minori.

In particolare, ai predetti oneri si provvede:

- a) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale relativo al bilancio triennale 2018-2020, rispettivamente, per 5 milioni di euro, con riferimento all'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, per 10 milioni di euro, in relazione all'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per 5 milioni di euro, con riferimento all'accantonamento di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

¹¹ Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.

¹² Emendamento 20.100 (testo 2) del relatore.

b) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;

c) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

Ciò posto, in merito all'utilizzo dei predetti accantonamenti del fondo speciale di conto capitale di cui alla lettera *a*), nel rilevare preliminarmente che essi recano le occorrenti disponibilità, da un punto di vista meramente formale, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2018, appare opportuno riformulare la clausola di copertura riferendola al nuovo triennio 2019-2021.

Per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui alla lettera *b*) e del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui alla lettera *c*) (capitoli 3075 e 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), posto che i predetti fondi recano le occorrenti disponibilità per il triennio 2019-2020¹³, appare necessario che il Governo assicuri che essi, anche per le annualità successive al 2021, rechino le occorrenti risorse e che, più in generale, il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

Infine, da un punto di vista meramente formale, appare opportuno inserire nell'articolo in esame un apposito comma volto ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

¹³ Si ricorda che la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) ha stanziato 358.442.000 euro per il 2020 e 464.541.000 euro per il 2021 sul Fondo per interventi strutturali di politica economica e 17.015.000 euro per il 2020 e 341.213.000 euro per il 2021 sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.